

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1411)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 aprile 1981,
risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 2004)*

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 47, 48, 626, 1073, 1074, 1134,
1393, 1536 e 1974)*

d'iniziativa dei deputati ACCAME, BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FELISETTI, MAGNANI NOYA, SALADINO, SALVATORE, CICCHITTO, MANCINI Giacomo (47); ACCAME, BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FELISETTI, MAGNANI NOYA, SALADINO, SALVATORE, CICCHITTO, MANCINI Giacomo (48); PENNACCHINI, PICCOLI Flaminio, SEGNI, GAVA (626); BANDIERA (1073); BANDIERA (1074); MARTORELLI, NATTA, SPAGNOLI, ANGELINI, BARACETTI, RICCI, VIOLANTE, AMARANTE, BALDASSI, BERNINI, BOTTARI, CANTELMI, CERQUETTI, CRAVEDI, FABBRI SERONI, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LA TORRE, LODOLINI, MACIS, MANNUZZU, ONORATO, PIERINO, REICHLIN, RINDONE, RIZZO, SALVATO, SERRI, TESI (1134); CICCIOMESSERE, AGLIET-

TA, AJELLO, BOATO, BONINO, BALDELLI, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, GALLI Maria Luisa, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI Alessandro (1393); MARTORELLI, NATTA, SPAGNOLI, VIOLANTE, BARACETTI, RICCI, AMARANTE, ANGELINI, BALDASSI, BERNINI, BOTTARI, CANTELMÌ, CERQUETTI, CRAVEDI, FANTI, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LA TORRE, LODOLINI, MANNUZZU, ONORATO, PIERINO, REICHLIN, SALVATO, SERRI, TESI, ZANINI (1536); STEGAGNINI, TASSONE, CACCIA, SABBATINI, SPERANZA, CASINI, FALCONIO, CERIONI, ROSSI, ZOPPI, CARAVITA, DAL CASTELLO, VENTRE, GARAVAGLIA, CARLOTTO, FIORI Giovannino, BERNARDI Guido, MATARRESE, PEZZATI, DEL RIO, PATRIA, ROSSI DI MONTELEA, ANDREOLI, DE POI (1974)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 aprile 1981*

Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Magistrati militari).

I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

(Tribunali militari).

Il tribunale militare è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

- 1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;
- 2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;
- 3) di un militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al numero 3 del secondo comma si effettua tra

gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art. 3.

(Corte militare d'appello).

È istituita, con sede in Roma, la Corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della Corte militare di appello nelle città di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La Corte militare d'appello è formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello.

Ciascuna sezione distaccata è formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello.

La Corte militare di appello giudica con l'intervento:

1) del presidente della Corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;

2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;

3) di due militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.

Alla Corte militare d'appello è devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Sezione di sorveglianza).

Presso la Corte militare d'appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 5.

(Uffici del pubblico ministero).

Presso la Corte di cassazione è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

Presso la Corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso le sezioni distaccate della Corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.

Art. 6.

(Giudizio per cassazione).

Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.

Art. 7.

*(Poteri di sorveglianza
sui magistrati militari).*

Il presidente della Corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti.

Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

Art. 8.

*(Soppressione dei tribunali militari
di bordo).*

I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.

Art. 9.

(Reati commessi all'estero).

Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.

Art. 10.

(Procedimenti pendenti).

I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.

Art. 11.

(Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari).

Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 103 unità.

Il ruolo organico dei cancellieri militari è fissato in 48 unità, di cui 3 dirigenti superiori, 4 primi dirigenti, 18 dell'ottava e 23 della settima qualifica funzionale.

Art. 12.

(Stipendi dei magistrati militari).

Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari è determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Con-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari è abolito. Il beneficio economico eventualmente maturato è conservato *ad personam*, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.

Art. 13.

(Indennità di missione).

In occasione di trasferimenti di ufficio è estesa ai magistrati militari l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Art. 14.

(Inquadramento dei magistrati militari).

Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Art. 15.

(Norme transitorie e finali).

Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della Corte militare di appello.

Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, è autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare

il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.

Art. 16.

(Abrogazioni).

Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.

Sono altresì abrogate ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 17.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
Magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	lire 24.369.000
Magistrati militari di cassazione	lire 20.739.000
Magistrati militari di appello	lire 18.435.000
Magistrati militari di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	lire 16.131.000
Magistrati militari di tribunale	lire 11.522.000
Uditori giudiziari militari	lire 8.109.000